

DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2016
770/2016/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA VRD 8 S.R.L. NEI CONFRONTI DI
DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 22 dicembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel recante "Testo integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023" e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TIQE);
- la determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità, 23 maggio 2016, 12/2016, recante "Approvazione delle istruzioni tecniche per la corretta registrazione e documentazione delle interruzioni che interessano la rete di trasmissione nazionale e le reti di distribuzione dell'energia elettrica" e, in particolare, il paragrafo 4 dell'Allegato B (di seguito: determina 12/2016);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;

- la deliberazione dell’Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la nota prot. generale dell’Autorità 13368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con nota del 25 ottobre 2016 (prot. Autorità 30818 del 26/10/2016), VRD 8 S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato un reclamo nei confronti di Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.a. (di seguito: gestore), contestando il mancato rispetto del termine di preavviso delle interruzioni della linea elettrica di alimentazione del proprio impianto fotovoltaico, connesso alla rete in media tensione del gestore in corrispondenza del POD IT004E00580460; in particolare, il reclamante ha chiesto all’Autorità di accertare la violazione della disciplina regolatoria (TIQE), in relazione alle interruzioni di fornitura operate dal gestore in data 26 luglio 2016 e 1 agosto 2016;
2. con nota del 10 novembre 2016 (prot. Autorità 32889), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con note del 25 novembre 2016 (prot. Autorità 35144 e 35150 del 28/11/2016), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. con nota del 1 dicembre 2016, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com;
5. con nota del 2 dicembre 2016 (prot. Autorità 36091 del 5/12/2016), il reclamante ha inviato le proprie repliche alla memoria del gestore.

QUADRO NORMATIVO:

6. Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del TIQE, ogni impresa distributrice, in occasione delle interruzioni con preavviso dovute all’esecuzione di interventi e manovre programmati sulla rete di distribuzione in alta, media e bassa tensione, avvisa gli utenti interessati, con modalità adeguate ad assicurare l’informazione degli utenti stessi, con un anticipo di: a) almeno 24 ore, in caso di ripristino di situazioni conseguenti a guasti o emergenze; b) almeno 3 giorni lavorativi, in tutti gli altri casi;
7. la determina 12/2016, al punto 4, ha precisato che, nei casi di interruzioni con preavviso non dovute a guasti o emergenze, il limite per l’invio del preavviso *“per un lavoro da effettuare nella giornata di lunedì (indipendentemente dall’ora comunicata per l’inizio dell’interruzione), (...) è il mercoledì precedente (senza la necessità di rilevare l’orario di affissione o comunicazione del preavviso)”*.

QUADRO FATTUALE:

8. In data 25 luglio 2016, il gestore comunicava al reclamante che il giorno 26 luglio 2016 – dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 –, l'erogazione di energia elettrica al punto di connessione identificato dal POD IT004E00580460, sarebbe stata interrotta per consentire l'esecuzione di lavori sulla rete elettrica in media tensione; in data 26 luglio 2016, il gestore operava la preannunciata interruzione della linea elettrica di alimentazione dell'impianto fotovoltaico del reclamante, ubicato in località Treccio, nel comune di Recanati (MC);
9. in data 27 luglio 2016, il gestore comunicava, al reclamante che in data 1 agosto 2016 – dalle ore 08:30 alle ore 13:00 –, la fornitura al POD IT004E00580460 sarebbe stata sospesa per consentire l'esecuzione di lavori sulla propria rete elettrica in media tensione; il 1 agosto 2016, il gestore operava la programmata interruzione della linea elettrica di alimentazione dell'impianto del reclamante;
10. con note del 26 luglio 2016 e del 1 agosto 2016, il reclamante comunicava al gestore che le comunicazioni, rispettivamente, del 25 luglio 2016 e del 27 luglio 2016, erano state trasmesse secondo tempistiche diverse rispetto a quelle richieste dalla regolazione (TIQE);
11. con nota dell'11 agosto 2016, il gestore comunicava al reclamante che:
 - le interruzioni della fornitura avvenute in data 26 luglio 2016 *“verranno conteggiate tra le interruzioni senza preavviso per la vs. utenza così come previsto dal TIQE”*;
 - l'interruzione della fornitura del 1 agosto 2016 *“è da considerarsi, a tutti gli effetti, interruzione con preavviso, in quanto sono state rispettate pienamente le tempistiche di preavviso previste dal TIQE e dalle istruzioni ad esso collegate”*;
12. con nota del 7 settembre 2016, il reclamante trasmetteva al gestore l'esatta quantificazione dei danni patrimoniali patiti a seguito delle interruzioni della fornitura sul POD IT004E00580460; nello specifico, il reclamante quantificava i danni subiti in 1.098,94 euro, per le interruzioni del 26 luglio 2016, e in 288,21 euro, per l'interruzione del 1 agosto 2016.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

13. Il reclamante contesta al gestore il mancato adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 48, comma 1, del TIQE che, in caso di interventi e manovre programmati sulla rete di distribuzione, impone al gestore di informare gli utenti interessati dalla interruzione della fornitura con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi;
14. il reclamante afferma che, nella fattispecie, la condotta del gestore ha impedito la corretta programmazione delle attività di manutenzione del proprio impianto fotovoltaico, *“funzionali ad ovviare alla mancata produzione scaturente dall'interruzione della fornitura in MT”*;

15. inoltre, con riferimento all'interruzione della fornitura operata dal gestore in data 1 agosto 2016, il reclamante "*prende atto delle indicazioni contenute al punto 4 dell'Allegato B della determinazione 12/2016 del 23/05/2016 e ritira, pertanto, la propria contestazione*";
16. il reclamante chiede dunque all'Autorità di accertare la violazione della disciplina regolatoria (TIQE), riconoscendo la responsabilità del gestore limitatamente all'interruzione di fornitura del 26 luglio 2016.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

15. Con riguardo alle interruzioni della fornitura del 26 luglio 2016, il gestore afferma di aver dato tempestiva comunicazione al reclamante dei "*possibili giorni in cui sarebbero state programmate (le interruzioni, ndr)*", con riferimento al punto di fornitura in media tensione (POD IT004E00580460); a tale riguardo, il gestore afferma di aver avvisato telefonicamente il reclamante e di aver, per tale motivo, trasmesso la formale comunicazione di preavviso con un solo giorno di anticipo rispetto alla data in cui sono state operate le predette interruzioni della fornitura;
16. il gestore afferma, pertanto, che "*se da un lato (...) non c'è stata la stretta formale osservanza dei termini di procedura, sotto il profilo pratico, questo ritardo nella comunicazione formale non ha potuto assolutamente provocare le conseguenze dannose lamentate, dal momento che (...), la società VRD 8 Srl era pienamente consapevole e tempestivamente informata delle interruzioni che si sarebbero rese necessarie per lo svolgimento di un rinnovo di rete, circostanza che le era assolutamente nota*" (nota del 25 novembre 2016, prot. Autorità 35144);
17. inoltre, con riferimento all'interruzione di fornitura del 1 agosto 2016, il gestore dichiara di aver pienamente rispettato le tempistiche di preavviso previste dalla regolazione; al proposito, il gestore richiama il punto 4 della citata determina 12/2016 che, in caso di intervento sulla rete da effettuarsi nella giornata di lunedì, fissa nel mercoledì precedente il limite massimo per avvisare gli utenti interessati dall'interruzione.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

18. Oggetto della controversia *de qua* è l'accertamento del rispetto, da parte del gestore, dell'obbligo di cui all'articolo 48, comma 1, del TIQE, che, come ricordato, impone all'impresa distributrice, in occasione dell'effettuazione delle interruzioni con preavviso dovute all'esecuzione di interventi e manovre programmati sulla rete di distribuzione non dovuti a guasti o emergenze, di avvisare gli utenti interessati con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; avendo il reclamante rinunciato alla contestazione avanzata con riferimento all'interruzione del 1 agosto 2016 (riguardo alla quale il gestore aveva comunque agito nel pieno rispetto delle previsioni regolatorie), la presente decisione ha

quindi ad oggetto esclusivamente il comportamento tenuto dal gestore in occasione dell'interruzione del 26 luglio 2016;

19. ciò posto, nel caso di specie, dall'istruttoria condotta è emerso chiaramente come il gestore abbia comunicato al reclamante la data e gli orari di interruzione dell'erogazione di energia elettrica al punto di connessione identificato dal POD IT004E00580460 con un solo giorno di anticipo rispetto alla data di sospensione della fornitura (26 luglio 2016); è, pertanto, evidente, alla luce della piana ricostruzione dei fatti controversi, che la condotta del gestore, in occasione dell'interruzione del 26 luglio 2016, non risulta conforme all'obbligo previsto dalla regolazione (TIQE), di avvisare gli utenti interessati dalla interruzione con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; circostanza, questa, peraltro riconosciuta dallo stesso gestore nella sopracitata nota del 25 novembre 2016 dove si ammette non esservi stata *“la stretta formale osservanza dei termini di procedura”*

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato da VRD 8 S.r.l. nei confronti di Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.a., accertando la violazione dell'articolo 48, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 646/2015/R/eel con riguardo all'interruzione di fornitura avvenuta in data 26 luglio 2016;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

22 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni